



Ordinanza sull'organizzazione del settore del gas per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSG)

del ...

Progetto di consultazione

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016² sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

ordina:

Art. 1 Misure preparatorie

¹ L'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG) adotta le misure preparatorie necessarie in vista di una situazione di grave penuria nei settori dell'acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di gas naturale e di vettori energetici gassosi provenienti da fonti rinnovabili, conformemente alle istruzioni del settore specializzato Energia.

² Se l'ASIG istituisce un'organizzazione particolare per garantire l'approvvigionamento del Paese in gas naturale e gas rinnovabili, le imprese che non sono membri dell'ASIG possono associarsi volontariamente a tale organizzazione.

Art. 2 Sistema di monitoraggio: gestione e accesso

¹ L'ASIG gestisce un sistema di monitoraggio per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e gli sviluppi nel settore del gas.

² L'ASIG accorda al settore specializzato Energia l'accesso al sistema di monitoraggio e gli presenta periodicamente un rapporto sull'evoluzione della situazione in materia di approvvigionamento.

Art. 3 Sistema di monitoraggio: trattamento dei dati

¹ Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sull'importazione e dati aggregati sul consumo annuo di gas per settore e per scopo di utilizzo. L'ASIG

RS

² RS 531

rileva inoltre il potenziale di commutazione degli impianti bicomustibili conformemente alle istruzioni del settore specializzato Energia.

² La trasmissione di dati provenienti dal sistema di monitoraggio non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia ad autorità federali o cantonali se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.

³ I dati registrati nel sistema di monitoraggio sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione.

⁴ L'ASIG disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati le misure organizzative e tecniche intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.

⁵ Il settore specializzato Energia e gli altri destinatari dei dati del sistema di monitoraggio adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato al momento della trasmissione.

Art. 4 Compiti del settore specializzato Energia

¹ Il settore specializzato Energia decide il genere e l'entità delle misure preparatorie e definisce i requisiti applicabili al sistema di monitoraggio.

² Il settore specializzato Energia vigila sui lavori preparatori dell'ASIG e sulla gestione del sistema di monitoraggio ed è autorizzato a impartire all'ASIG istruzioni in merito.

³ I membri del settore specializzato Energia sono tenuti al segreto sulle misure preparatorie e sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento nonché sulle informazioni che vi sono connesse (art. 63 LAP). Possono utilizzare queste informazioni esclusivamente per gli scopi dell'Approvvigionamento economico del Paese.

Art. 5 Collaborazione

In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l'ASIG collaborano con l'Ufficio federale dell'energia, l'esercito, la protezione della popolazione, i Cantoni e altre autorità competenti.

Art. 6 Indennizzo

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l'indennizzo dell'ASIG per l'adempimento dei compiti di cui agli articoli 1–3.

Art. 7 Esecuzione

Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr